



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

11/2022 sovraind liq. patrimonio

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da GUIDO JUNIOR NICOLETTI in data 14-7-2022, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali: il predetto è lavoratore dipendente, ex socio – fino al 2010 – di una snc cancellata dal RRll da 2017 ; il suo indebitamento deriva dalla sua posizione di socio illimitatamente responsabile della società e coincide con i debiti contratti dalla società;

Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 12b2d3

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta , allo stato, che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori, nella accezione ricavabile dalle modifiche della disciplina apportate dalla L 176/2020: in particolare, le operazioni di prestito di denaro e di restituzione di prestiti ricevuti, intercorse fra il debitore ricorrente e la sua coinquilina Lucia Sheila , come rilevate dall'OCC ed illustrate dal debitore stesso, non presentano le caratteristiche della preordinazione rispetto all'ingresso nella procedura liquidatoria – anche in considerazione dell'epoca della loro verifica: anni 2018 e 2020 – e non comportano falsa rappresentazione della realtà ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la



accessibilità dello stesso alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del procedimento di liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda , ai beni del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni del debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2020 (crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice); nel caso specifico, il debitore mette a disposizione una quota del suo reddito mensile futuro (retribuzione da lavoro dipendente) , detratto quanto a lui necessario per le esigenze quotidiane di vita, nonché il saldo del conto corrente;

che, per altro verso, la “ finanza esterna” non abbia spazio nelle procedure di liquidazione, ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento , cioè l'accordo ed il piano del consumatore; che, dunque, la somma messa a disposizione dalla madre dell'istante, per euro 15.000,00, non possa essere considerato bene proprio del debitore come tale rientrante nella procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter e ss. l n. 3/12;

ritenuto che il fabbisogno futuro per le esigenze di vita del debitore – che vive solo, condividendo le spese dell'alloggio e le utenze con una coinquilina - debba essere quantificato in € 1000 mensili , salva diversa successiva valutazione ove si verificassero gli “imprevisti” considerati in ricorso ; e ciò sulla base delle indicazioni dello stesso debitore, attestate dall'OCC, nonché tenuto conto degli interessi dei creditori;

ritenuto che, in applicazione dell'art 14 quinquies c 2 lett e) , ricorrano gravi e specifiche ragioni per lasciare al debitore la disponibilità del motoveicolo che gli è indispensabile per recarsi al lavoro; quanto agli arredi, il liquidatore individuerà quelli impignorabili;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di GUIDO JUNIOR NICOLETTI

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Dino Berardocco,

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di



prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna , nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda

ORDINA

che i beni immobili , mobili registrati e mobili presenti e futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore , con le precisazioni di cui in motivazione

ORDINA

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore, ove necessaria

FISSA

in € 1000 mensili, la somma necessaria al mantenimento del debitore, per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Rimini, 1.9.2022

Il Giudice delegato
Dott. Francesca Miconi

